

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale  
di giustizia  
Bundesrain 20  
3003 Berna

### **Legge federale sul diritto d'informazione delle vittime di reati (modifica del Codice penale, del diritto penale minorile e della procedura penale militare)**

Gentili signore  
egregi Signori,

vi ringraziamo per averci coinvolti dandoci l'opportunità di esprimere il nostro parere che riassumiamo qui di seguito.

La legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 1.6.1.1) conferisce all'Incaricato cantonale della protezione dei dati anche il compito di esaminare preliminarmente i progetti di atti legislativi e i provvedimenti rilevanti dal punto di vista della protezione dei dati (art. 30a lett. f LPDP).

Con il progetto di revisione del Codice Penale, del diritto penale minorile e della procedura penale militare si intende estendere il diritto all'informazione della vittima di un reato – già previsto durante il procedimento penale – al periodo di tempo posteriore al passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a una sanzione privativa della libertà.

Al riguardo, l'art. 7 della Legge cantonale sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (RL 4.2.1.1) già stabilisce quanto segue:

*“Le seguenti persone, su esplicita istanza, vengono orientate in merito all'inizio dell'esecuzione di una sanzione di un condannato, agli eventuali congedi, alla collocazione ed alla liberazione:*

- a) Le vittime dei reati commessi dal condannato, se i reati stessi hanno leso l'integrità fisica, sessuale o psichica della vittima; esse devono essere rese edotte del diritto a ottenere tali informazioni;*
- b) Altre persone che dimostrano un interesse all'informazione degno di protezione.*

*“I condannati non sono resi edotti di queste informazioni”*

Il progetto di legge con le modifiche di cui a margine, riconosce fundamentalmente alle vittime di reati la facoltà di essere informate in merito alle decisioni essenziali riguardanti l'esecuzione della pena inflitta all'autore del reato.

Si ritiene, infatti, che la vittima possa necessitare di protezione anche durante e dopo il periodo di detenzione del condannato, e non soltanto durante il procedimento penale. L'informazione è prevista avvenire previa richiesta scritta da parte della vittima. Nel principio e nelle modalità, l'impianto giuridico previsto, che si richiama peraltro anche alla legislazione federale sulla protezione dei dati, è convincente.


D'altro canto, correttamente, il progetto di normativa considera anche il diritto all'autodeterminazione informativa del condannato. L'autorità che è chiamata ad esprimersi su una richiesta d'informazione (in pratica, l'autorità d'esecuzione della pena) deve ponderare attentamente gli interessi in gioco prima di eventualmente informare la vittima su decisioni importanti legate alla detenzione. A questo scopo, è giustamente previsto il diritto di essere sentito del condannato.

Inoltre, la proposta di modifica della Procedura penale militare è volta a colmare una lacuna, poiché prevede l'inserimento in questa legge, analogamente a quanto già prescrive l'art. 214 cpv. 4 del Codice di diritto processuale penale svizzero, del principio secondo cui la vittima viene informata in merito alla disposizione e alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza come pure circa un'eventuale fuga dell'imputato. Anche quest'ultima disposizione legale trova il nostro consenso.

In conclusione lo scrivente Consiglio di Stato dà la sua adesione al progetto con le proposte di modifica del Codice penale, del diritto penale minorile e della procedura penale militare.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO  
Il Presidente:  
  
M. Borradori

Il Cancelliere:  
  
G. Gianella

Copia:  
Dipartimento della Sanità e della socialità, Residenza  
Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, Residenza  
Dipartimento delle Istituzioni, Residenza  
Divisione della Giustizia, Residenza  
Delegato alle vittime di reati, Viale Stazione 21, 6501 Bellinzona  
Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza